

conseguenza ne avverrebbe? Ne avverrebbe che si dovrebbero ricevere costantemente i voti tra il primo ed il secondo appello.

Ora la legge stabilisce che durante questo tempo basta che tre membri dell'ufficio stiano al loro posto per custodire l'urna e non richiede la presenza del presidente, la quale però è richiesta necessariamente dalla legge al tempo della votazione, perchè a lui medesimo deve farsi la consegna dei bollettini.

Vede dunque la Camera che il presidente di quell'ufficio interpretò rettamente la legge; che sarebbe impossibile il non ammettere che un'operazione, allorchando è compiuta, non debba dichiararsi chiusa da colui che ha la direzione dell'operazione stessa, e che dopo chiusa non debba più ammettersi alcuno a prendervi parte.

Io credo che queste ragioni bastino a giustificare l'operato dell'ufficio della presidenza del circondario di Carmagnola, al cui voto è conforme quello dell'ufficio VI di questa Camera.

MOIA. La lettura della relazione di questa elezione mi suggerisce di sottoporre alla Camera un'altra considerazione.

Quelli che hanno ascoltato la relazione avranno riconosciuto come, se si unissero i voti dati al conte Ignazio Della Torre ed al conte Costa Della Torre, questi sarebbe stato in ballottaggio; invece non lo fu, e questa è una circostanza gravissima; non vi è nessuno, io credo, che possa supporre che quelli che hanno votato pel conte Costa Della Torre non volessero votare pel conte Ignazio Costa Della Torre.

Vi sono, è vero, de' precedenti in cui la Camera ha deciso che quando il nome di un candidato non è sufficientemente indicato in modo da designare precisamente la persona, e che questi voti possono portarsi sopra un altro, non debbano calcolarsi.

Si dirà che dal momento che vi esistono due conti Della Torre non si possono avere per validi se non quei bollettini i quali portano anche il nome proprio, il quale serve a distinguerlo da qualunque altro Della Torre; ma se l'applicazione della legge in contrario può portare qualche inconveniente, non è men vero però che l'applicazione della legge in questo modo ne porta dei gravissimi.

Vi sono dei casi in cui è affatto evidente e incontrastabile e nemmeno revocabile in dubbio che l'intenzione degli elettori non fosse di votare per un tale candidato, e per pura mancanza di forma nell'indicazione questo candidato si trova tolto dal ballottaggio, e così escluso dalla possibilità della elezione; questo è un inconveniente che risulta principalmente dalla legge la quale stabilisce non so troppo a quale scopo che l'elettore scriva nella stessa camera della votazione il nome del candidato; noi abbiamo degli elettori che sanno appena appena scrivere un nome. È vero che la legge stabilisce che possano rivolgersi ad altri, ma spesse volte non si trova presente una persona di loro conoscenza.

E vi sono anche talora di quelli che vogliono scrivere essi stessi per puro rispetto umano, cioè perchè da altri non si creda che sono incapaci di scrivere un nome; dunque vedono che, quando vi sono quattro parole per un nome, come in questo caso è facile dimenticarne uno; ciò è evidente.

Io ho voluto fare queste osservazioni per sottoporre alla Camera un simile inconveniente, onde veda se non vi sia modo di ovviarvi. Del resto io non intendo per nulla di contrastare a questa elezione su cui non entro neppure in discussione.

Voci. Ai voti! ai voti!

MAZZA P., relatore. Dovrei innanzitutto rispondere alla osservazione fatta in primo luogo dal deputato Pescatore; ma credo che ciò non occorra, essendo essa già stata ribattuta dalla semplice esposizione dei fatti, presentata dal deputato Cadorna Carlo.

La questione insomma si restringe a questi termini, cioè: che alcuni elettori non furono veramente respinti dal poter votare; ma lo furono dopo che si era chiusa la prima votazione; che altri invece erano stati ammessi, ma quando ancora la prima votazione era aperta.

Alla seconda obiezione mossa dall'onorevole mio amico il deputato Moia, riguardante i voti dati al conte Della Torre, ai quali se si fossero aggiunti quelli che riportò il conte Ignazio Costa della Torre in numero di 70, si sarebbe proceduto alla votazione di ballottaggio fra due diverse persone, cioè sarebbe stato escluso l'avvocato Sola, ed in sua vece sarebbe subentrato il conte Costa della Torre, risponderò che io ammetto ben volentieri coll'onorevole preopinante che, qualora siasi affatto certi in coscienza che la votazione è caduta sopra una certa determinata persona, non si debba forse spingere così oltre la stretta legalità che assolutamente faccia difetto la mancanza di ulteriore indicazione di quella persona.

Ma credo nello stesso tempo doversi ritenere come fermo in questa materia che non bisogna neppure prescindere dalla morale certezza che quella sia realmente la persona di cui si tratta.

Ora parmi nel presente caso che questa morale certezza non abbia potuto essere nè nell'animo dei deliberanti della prima sezione nè nel vostro E, ad escludere appunto questa certezza, basta, mi sembra, il por mente alla dichiarazione di quell'ufficio, concepita nei seguenti termini: « non si sono computati dall'ufficio a favore del signor conte Ignazio Costa della Torre i voti 26 che nella relazione del verbale della prima sezione si leggono col nome di Costa della Torre per mancanza delle volute indicazioni della persona, risultando esservi altri elettori eleggibili a cui si possono egualmente applicare le qualità suddette. »

Ora, io pongo il caso che in un luogo qualsiasi del Piemonte od altro, vi fosse un altro Costa della Torre. Potrebbe forse credersi fino a un certo segno che quegli elettori non intendessero portare i loro voti sopra un conte Della Torre che esistesse in qualche rimota provincia. Ma, siccome risulta dalla dichiarazione di quell'ufficio esservi nel collegio stesso altre persone del nome di Costa della Torre, cui si possono del pari applicare quei voti, non esiste la probabilità cui accennava l'onorevole Moia, che essi si volessero veramente portare sul conte Ignazio e non su altro Costa della Torre. Sarà, non sarà; ma certamente non avvi in questo caso quella morale certezza che si richiede a poter dire che i bollettini portanti il nome di Costa della Torre all'Ignazio e non ad altri si riferissero. Rimane dunque così esclusa anche l'obiezione dell'onorevole Moia, dopo la quale però sono ben lieto che, terminando, concludesse di non voler opporsi alle conclusioni dell'ufficio VI.

DI REVEL. In mezzo al mormorio di cui appunto faceva cenno uno degli onorevoli preopinanti, io non ho potuto esattamente intendere qual numero di voti abbia ottenuto il conte Ignazio Costa della Torre, e quanti non siano stati assegnati in sua testa, perchè le schede portavano soltanto il nome di Costa della Torre. Stava appunto per fare una domanda a questo riguardo, quando, con molta mia soddisfazione, ho veduto che la stessa osservazione partiva da un banco di questa Camera, in cui sicuramente non si può sup-